



COMUNE DI MONTEPULCIANO

Provincia di Siena

Area Polizia Municipale

ORDINANZA N.9 DEL 14/01/2025

OGGETTO:Z.T.L. MONTEPULCIANO - ATTIVAZIONE VARCHI D'USCITA

IL COMANDANTE

PREMESSO che:

le Zone a Traffico Limitato e le relative iniziative di regolamentazione della sosta sono adottate con l'obiettivo di migliorare la qualità e la vivibilità urbana. In particolare, tali zone consentono una diminuzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico, liberano spazi per i pedoni, rendendo in sostanza più sicura e meno stressata la vita di tutti i giorni, con evidenti benefici in termini di salute e benessere fisico;

VISTO l'art. 3, comma 1, (punto n. 54) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (e ss.mm.ii.), definisce la **Zona a Traffico Limitato** un'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli”;

VISTO l'art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (e ss.mm.ii.) che prevede che “i Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”;

RICHIAMATE le ordinanze:

- N.77 del 11/05/2022 “Nuova disciplina della ZTL di Montepulciano”,
- N. 114 del 29/06/2022 “Modifiche ed integrazione ordinanza n. 77”,
- N. 32 del 17/02/2023 “Modifiche ed integrazioni ordinanze ZTL;

RICHIAMATO, altresì:

- la Delibera della Giunta Comunale n. 75 del 13/04/2022 con la quale è stata approvata la disciplina della Z.T.L. di Montepulciano;

- il Decreto di omologazione del sistema “Autosc@nZTL” del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – n. 427 del 10 novembre 2020;
- il Decreto Dirigenziale n. 367 del 19/07/2024 del Ministero delle Infrastrutture della Mobilità Sostenibile – Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto – Divisione 2- con il quale è stata concessa l’autorizzazione per l’installazione di quattro impianti per la rilevazione dei transiti di veicoli in ZTL in corrispondenza dei varchi di Via di Ciliano, Via di Gozzano (Borgo Buio), Via dell’Opio (via del Teatro), e via dei Grassi costituiti dal sistema denominato “Autosc@nZTL” della ditta Maggioli S.p.a, previo adempimento di un periodo di pre-esercizio, di durata non inferiore a 30 giorni;

CONSIDERATO che la ditta Maggioli S.p.a ha provveduto all’installazione dei varchi elettronici ed implementato il sistema “Autosc@nZTL” unitamente all’adeguamento dei permessi della ZTL rilasciati ed ancora in corso di validità;

VISTA la determinazione n. 1366 del 22/11/2024 mediante la quale dalla data del 15/11/2024 veniva attivato il sistema di controllo elettronico dei N. 4 varchi d’uscita ubicati in Via di Ciliano, Via di Gozzano (Borgo Buio), Via dell’Opio (via del Teatro) e via dei Grassi, al fine di procedere ad un periodo di pre-esercizio non inferiore a 30 giorni;

CONSIDERATO che dall’attivazione del sistema (pre-esercizio) è trascorso un periodo superiore a 30 giorni, durante i quali è stato monitorato il sistema e che non sono state riscontrate anomalie;

RITENUTO di riepilogare, con il presente atto, le aree di ingresso e di uscita degli autorizzati alla Zona a Traffico Limitato, anche in funzione del conseguimento dell’obiettivo della semplificazione degli atti amministrativi;

VISTO il parere favorevole dell’Ufficio di Polizia Municipale;

VISTO il D.lvo 18/8/2000 n. 267;

VISTI gli artt. 5, comma 3 - 6, comma 4 lettera f) e 7, comma 1 lettera a) del “Nuovo Codice della Strada” emanato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice Della Strada”, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

DISPONE

- La conclusione del periodo di sperimentazione dei varchi in uscita ubicati in Via di Ciliano, Via di Gozzano (Borgo Buio), Via dell’Opio (via del Teatro), e via dei Grassi iniziata dal giorno 15/11/2024, come da determinazione n. 1366/2024;

- L'attivazione dei varchi in uscita ubicati in Via di Ciliano, Via di Gozzano (Borgo Buio), Via dell'Opio (via del Teatro) e via dei Grassi con sistema di controllo elettronico congiuntamente ai varchi già esistenti per il controllo dei transiti in ZTL, a far data dal **20/01/2025**, termine in cui i varchi diventeranno pienamente operativi e le violazioni verranno accertate tramite tale strumento;
- Le aree di ingresso e di uscita vengono di seguito riepilogate:

ZONA	ENTRATA	USCITA
A	PORTA PRATO - VIA DI CILIANO	PORTA DI GOZZANO (BORGO BUIO) – VIA DI CILIANO
B	VIA DI COLLAZZI	PORTA DEI GRASSI -PORTA DI GOZZANO (BORGO BUIO)
C	VIA DI COLLAZZI – VIA FIORENZUOLA VECCHIA	PORTA DI GOZZANO (BORGO BUIO) – PORTA DELLE FARINE (VIA DEL TEATRO) – PORTA DEI GRASSI
D	VIA FIORENZUOLA VECCHIA – VIA DI SAN DONATO	PORTA DI GOZZANO (BORGO BUIO) – PORTA DEI GRASSI – PORTA DELLE FARINE (VIA DEL TEATRO)

- L'ingresso per le operazioni di carico e scarico, consentite nell'orario dalle ore 7.00 alle ore 11.00, dovranno terminare tassativamente entro trenta minuti dall'orario massimo consentito;
- I gestori delle strutture ricettive "B&B" e strutture non "professionali" hanno diritto al permesso di transito e alla sosta per un massimo di 2 ore e mezzo, per le operazioni necessarie allo svolgimento dell'attività;
- Agli artigiani e coloro che effettuano riparazioni d'urgenza è consentito il transito secondo il percorso più breve per raggiungere il luogo dell'intervento. È consentita la sosta nei pressi del luogo di intervento con l'obbligo dell'esposizione del permesso compilato tramite bollettario;
- Per i residenti continuerà il monitoraggio dei varchi d'uscita fino a successivo atto, al fine di valutare la corretta assegnazione dei percorsi;

L'Ufficio Tecnico comunale provvederà alla installazione di opportuna segnaletica.

A norma dell'art. 3, comma 4 L. 7 Agosto 1990 n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Regionale di Firenze.

Per l'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati dalla presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, alla apposizione della

segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.
A norma dell'art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo di Polizia Municipale Dott. Luca BATIGNANI.

AVVISA

La presente ordinanza sarà resa nota mediante:

- Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
- Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale;
- Apposizione di idonea segnaletica in loco, secondo le norme del Codice della Strada.

La Polizia Municipale, gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare la presente ordinanza ed i trasgressori saranno puniti in termini di legge.

**IL RESPONSABILE DI AREA
BATIGNANI LUCA**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005